« Art. 10. Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.

« Il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto con l'istrumento di prestito, e, nel caso preveduto nel secondo capoverso dell'articolo 6, al domicilio eletto dai successori od aventi causa del debitore. La medesima regola sarà seguita, qualora non si fosse costituito procuratore, per la notificazione di ogni altro atto o sentenza, compresa la sentenza contumaciale e gli atti riguardanti la nomina del sequestratario giudiziale e la immissione in possesso.

« Tali atti e sentenze, costituito il procuratore, saranno notificati al domicilio di questo. »

Calvi. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Calvi. Pregherei l'onorevole ministro o la onorevole Commissione di modificare la dizione della prima parte dell'articolo 10, per metterla in relazione con gli articoli 554 e 555 del Codice di procedura civile.

Io desidererei che, invece della dizione: « titolo contrattuale esecutivo » si usasse la formula: « titolo contrattuale in forma esecutiva. »

Pare a me che, lasciando la dizione proposta dalla Commissione, si venga a creare un'antinomia fra il primo e il secondo capoverso dell'articolo medesimo.

Nel secondo capoverso si dice che il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto con l'istrumento di prestito. Ora lo istrumento di prestito è precisamente il titolo esecutivo, perchè, per l'articolo 554 del Codice di procedura civile, è titolo esecutivo l'atto contrattuale, ricevuto dal notaio, o da altro ufficiale pubblico autorizzato a riceverlo, contenendo esso precisamente l'obbligazione di restituire.

E poichè pare a me che l'idea di colui che ha compilato il progetto sia stata quella di esonerare l'istituto procedente dalla formalità contemplata nell'articolo 555, vale a dire dalla formalità di notificare il titolo esecutivo in forma esecutiva, la modificazione di forma che suggerisco io varrebbe a togliere questa specie di antinomia che esiste fra il primo ed il secondo capoverso dell'articolo.

Presidente. Onorevole ministro, accetta questo emendamento?

Barazzuoli, *ministro di agricoltura e commercio*. Quando si fa questione di esattezza e di buona dizione io sono contentissimo. Ma poichè l'emendamento proposto dall'onorevole Calvi ha un valore, a mio giudizio, puramente filologico, si potrebbe dire che quando si parla di titolo contrattuale esecutivo, si parla di titolo contrattuale che è esecutivo perchè è redatto in forma esecutiva. Quindi senza far disputa di parole, riconoscendo che l'emendamento Calvi corrisponde più all'esattezza del linguaggio, io non ho nessuna difficoltà di accettarlo, perchè il titolo esecutivo è il titolo in forma esecutiva.

Balenzano, *relatore*. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Balenzano, *relatore*. Pregherei l'onorevole Calvi di dirmi: se l'articolo fosse concepito nei termini che egli desidera, non crede egli legittimo il dubbio che si debba però notificare il titolo benchè in forma non esecutiva? Ora il concetto dell'articolo è quello di evitare un'altra spesa inutile, quella della notificazione del contratto ipotecario che il debitore indubbiamente conosce.

Calvi. Domando di parlare.

Balenzano, *relatore*. Intenderei la soppressione della parola « esecutivo » giacchè, restando solo la dizione « titolo contrattuale », si capirebbe che basta il solo precetto per agire esecutivamente nelle operazioni di Credito fondiario. Ma se si dice « in forma esecutiva », ne viene il concetto che si debba notificare il contratto, e questo noi intendiamo di ovviare.

Il concetto del Ministero e della Commissione è che non occorra notificare il contratto di prestito per iniziare la procedura esecutiva. Se l'onorevole Calvi non accetta questo principio, allora capisco le sue difficoltà; ma se lo accetta, allora io lo pregherei di proporre piuttosto la soppressione della parola « esecutivo », in luogo di dire « titolo contrattuale in forma esecutiva. »

Presidente. Onorevole Calvi, ha facoltà di parlare.

Calvi. Io non discuto sulla necessità o meno di notificare il titolo esecutivo. Ma siccome nel secondo capoverso si legge che « il precetto di pagamento è notificato al domicilio eletto con l'istrumento di prestito » ciò vuol dire che la notificazione del titolo esecutivo si deve sempre fare. Io comprenderei